

COPIA

COMUNE DI BUGGIANO

PROVINCIA DI PISTOIA

Codice Ente 047003

DELIBERAZIONE N. 24

Data: 30/04/2016

ESTRATTO DAI REGISTRI DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di Aprile alle ore 9,30 nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con sede in P.za Matteotti 1, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

Al punto n. 7 dell'ordine del giorno risultano presenti i seguenti Sindaco e consiglieri:

ANDREA TADDEI	SINDACO	SI
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	SI
PAPA BENEDETTA	CONSIGLIERE	SI
ANTONELLA VERNACCHIO	CONSIGLIERE	SI
VITI SARA	CONSIGLIERE	SI
DI PAOLO MICHELE	CONSIGLIERE	SI
GIACOMO GHILARDI	CONSIGLIERE	SI
PASQUALINI PIERO	CONSIGLIERE	SI
GHELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOTTI LUCA	CONSIGLIERE	NO
ZEI LETIZIA	CONSIGLIERE	SI
BONELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	NO
SIMONE GIOVANNINI	CONSIGLIERE	NO

Totale presenti: 10

Totale assenti: 3

E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO ELENA PELLICCI.

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra VERNACCHIO ANTONELLA, Vice Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i sigg. PAPA BENEDETTA, DI PAOLO MICHELE, ZEI LETIZIA.

Delibera N. 24 in data 30/04/2016

Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

Gli INTERVENTI sul presente punto sono riportati a verbale al punto n. 6 essendo stati accorpati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Carlo Cappelli, avente per oggetto "ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016", che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il comma 639 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*

VISTO il comma 677, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi di legge";

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che le unità adibite ad abitazione principale non possono essere più assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposte per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

CONSIDERATO che i commi 676 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;

DATO ATTO:

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento", così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;

- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti...”;

EVIDENZIATO:

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- che la base imponibile del Tributo sui Servizi Indivisibile (TASI) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il Regolamento comunale sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2014;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2016 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), sulla base delle suddette indicazioni, in modo comunque da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività, riservandosi la possibilità di eventuali modifiche, nei termini previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art.10, comma 4, del D.L. 08/04/2013 n. 35;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

CON voti 8 favorevoli, 1 contrario (Ghelli Fabrizio), 1 astenuto (Zei Letizia) su 10 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di prendere atto della proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Carlo Cappelli, avente per oggetto “ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016”, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

2) di determinare per l'anno 2016, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:

- ALIQUOTA 2,50 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

- ALIQUOTA 2,50 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati “immobili merce” in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;

- ALIQUOTA 1,00 per mille per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

- ALIQUOTA 0,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;

3) di dare atto che:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2016.

4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate.
- 6) di dare atto che:
- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
 - che il presente provvedimento, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi (D.Lgs. 267/2000 art. 124 c. 1 e s.m.i. e L. 69/2009 art. 32).

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000;

Il Consiglio comunale, con voti 8 favorevoli, 1 contrario (Ghelli Fabrizio), 1 astenuto (Zei Letizia) su 10 presenti e votanti, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

COMUNE DI BUGGIANO

(PROVINCIA DI PISTOIA)

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Servizio Ragioneria

Proposta di deliberazione n. 11/ C.C.

Oggetto: **ALIQUEUTE TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.**

Al Sig. Sindaco
Al Consiglio Comunale
LL.SS.

Sottopongo alle SS.LL. quanto segue per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

IL RAGIONIERE COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*

VISTO il comma 677, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi di legge";

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che le unità adibite ad abitazione principale non possono essere più assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposte per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

CONSIDERATO che i commi 676 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;

DATO ATTO:

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento", così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;
- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....";

EVIDENZIATO:

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- che la base imponibile del Tributo sui Servizi Indivisibile (TASI) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il Regolamento comunale sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2014;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2016 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), sulla base delle suddette indicazioni, in modo comunque da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività, riservandosi la possibilità di eventuali modifiche, nei termini previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art.10, comma 4, del D.L. 08/04/2013 n. 35;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

- 1) di determinare per l'anno 2016, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:

- ALIQUOTA 2,50 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a

condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

- ALIQUOTA 2,50 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati "immobili merce" in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;
- ALIQUOTA 1,00 per mille per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- ALIQUOTA 0,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;

2) di dare atto che:

- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2016.

3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

4) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate.

Buggiano, lì 22/04/2016.



Il Responsabile del Settore
(Rag. Carlo Cappelli)



COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

(deliberazioni con riflessi diretti e indiretti su situazione economica, patrimoniale, ecc. – parte corrente)

OGGETTO: TASI 2016 – *APPROVAZIONE TARIFFE.*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. leggi ordinamento degli enti locali) così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

E S P R I M E

Il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, per quanto di propria competenza, attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Buggiano, lì 23/04/2016

 **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**
(Rag. Carlo Cappelli)

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO - Ufficio RAGIONERIA

IL RAGIONIERE COMUNALE

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. leggi ordinamento degli enti locali) così come modificato dal l'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009;

E S P R I M E

Il proprio parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto e attesta, unitamente alla copertura finanziaria, che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità e' compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte corrente.

Buggiano, lì 23/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Cappelli Carlo)



Letto approvato e sottoscritto.

Per IL PRESIDENTE
La Vice Presidente
F.to VERNACCHIO ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[X] - è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

[X] all'albo pretorio on-line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL));

[X] - è stata contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo (art. 125 D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.)

Addì, 06/05/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO NELLA PARTE ESTRATTA DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI.

Addì, 06/05/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. pubblicazioni

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL), per quindici giorni consecutivi dal 06/05/2016 al 21/05/2016

Addì, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2016 (decorsi 10 gg dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Addì, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO